



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE
DEL FARMACO**

Assunto il 27/07/2023

Numero Registro Dipartimento 738

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10818 DEL 27/07/2023

Oggetto: PRESA ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE E VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA SAN MICHELE S.R.L.", TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI COSENZA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 4453 dell'8 aprile 2019 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cosenza, nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa sita alla Frazione Donnici Inferiore, via ex Provinciale n. 97, dalla dott.ssa Gemma Candio in capo alla Società in accomandita semplice con ragione sociale "Farmacia Santarcangelo S.a.s. di Gemma Candio & C." avente già come unici soci, la dott.ssa Gemma Candio ed il dott. Massimiliano Marta, entrambi farmacisti regolarmente iscritti all'Ordine Professionale di Cosenza, sotto la direzione tecnica del socio, dott.ssa Gemma Candio;

-**CHE** il giorno 29 dicembre 2021, in Cosenza, con atto pubblico di cessione di quote sociali per notaio dott. Stefano Camilleri, Repertorio n. 48.082, Raccolta n. 24.059, registrato a Cosenza in data 3 gennaio 2022 al n. 13 Serie 1T, i dottori Gemma Candio e Massimiliano Marta, soci della società in accomandita semplice con ragione sociale "Farmacia Santarcangelo S.a.s. di Gemma Candio & C.", hanno ceduto le proprie quote di partecipazione al capitale della suddetta società al dott. Attilio Pingitore, che ha nominato la società GEFAP S.r.l. quale soggetto che ha acquistato i diritti ed assunto gli obblighi nascenti dalla stipulazione;

-**CHE** per effetto della cessione di cui in precedenza la ragione sociale della suddetta società in accomandita semplice è stata modificata da "Farmacia Santarcangelo S.a.s. di Gemma Candio & C." in "Farmacia Santarcangelo S.a.s. di GEFAP S.r.l.";

-**CHE** la società GEFAP S.r.l., quale parte acquirente, ha dato atto di essere l'unico socio accomandatario della suddetta società in accomandita semplice, e di essere edotta del disposto di cui all'art. 2323 Cod. Civ. che prevede lo scioglimento della società, allorquando nel termine di sei mesi dalla data di stipula dell'atto di cessione, non si provveda al reinserimento di un socio accomandante, ricostituendo la pluralità dei soci ed assicurando la compresenza di almeno un socio accomandatario e di un socio accomandante;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 2615 del 14 marzo 2022 si è provveduto alla presa d'atto delle variazioni intervenute nella società avente, già, ragione sociale "Farmacia Santarcangelo S.a.s. di Gemma Candio & C.", titolare della sede farmaceutica del Comune di Cosenza, nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa sita alla Frazione Donnici Inferiore, via ex Provinciale n. 97, inerenti la cessione di quote sociali e, per gli effetti, la modifica della ragione sociale in "Farmacia Santarcangelo S.a.s. di GEFAP S.r.l.", avente già come unico socio accomandatario la società "GEFAP S.r.l.", sotto la direzione tecnica del dott. Attilio Pingitore, farmacista in possesso dei prescritti requisiti e regolarmente iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

-**CHE** con il sopracitato provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2272 e 2323 Cod. Civ. e dell'art. 7, comma 12, legge n. 362/1991, si è altresì stabilito che entro sei mesi, a far data dal 29 dicembre 2021, dovesse essere ricostituita la pluralità dei soci, in modo tale da assicurare la compresenza di almeno un socio accomandatario e di un socio accomandante, pena lo scioglimento della società avente ragione sociale "Farmacia Santarcangelo S.a.s. di GEFAP S.r.l.";

-**CHE** in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto dirigenziale n. 2615/2022, l'unico socio accomandatario della società "Farmacia Santarcangelo S.a.s. di GEFAP S.r.l.", in luogo della ricostituzione della pluralità dei soci, ha provveduto entro il termine previsto dagli artt. 2272 e 2323 Cod.Civ. alla trasformazione della suddetta società nella forma a responsabilità limitata unipersonale, per come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 30 marzo 2022, in Cosenza, con atto pubblico per notaio dott. Stefano Camilleri, Repertorio n. 48.309, Raccolta n. 24.230, registrato a Cosenza il 5 aprile 2022 al n. 6076 Serie 1T, la società "GEFAP S.r.l.", in qualità di unico socio accomandatario della società in accomandita semplice "Farmacia Santarcangelo S.a.s. di GEFAP S.r.l.", ha deliberato di trasformare la suddetta società in accomandita semplice in una società a responsabilità limitata unipersonale con denominazione sociale "Farmacia San Michele S.r.l.", determinando il capitale sociale in euro 14.000,00, interamente sottoscritto e versato dall'unico socio "GEFAP S.r.l.";

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 9120 dell'1 agosto 2022 si è provveduto alla presa d'atto delle variazioni intervenute nella società avente già ragione sociale "*Farmacia Santarcangelo S.A.S. di GEFAP S.r.l.*" titolare della sede farmaceutica del Comune di Cosenza (CS) corrente alla Frazione Donnici Inferiore, via ex Provinciale n. 97, a seguito di trasformazione della stessa dalla forma in accomandita semplice nella forma di società a responsabilità limitata unipersonale con la nuova denominazione sociale "*Farmacia San Michele S.r.l.*", avente già quale unico socio la società GEFAP S.r.l., sotto la direzione tecnica del dott. Attilio Pingitore, farmacista in possesso dei prescritti requisiti e regolarmente iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

-**CHE** con nota del 15 giugno 2023, trasmessa a mezzo PEC del 20 giugno 2023 e conservata in atti, il dott. Attilio Pingitore, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "*Farmacia San Michele S.r.l.*", (P.IVA 03598320780), avente sede legale nel Comune di Cosenza, alla Frazione Donnici Inferiore, via ex Provinciale n. 97, titolare della sede farmaceutica del Comune di Cosenza e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Frazione Donnici Inferiore, via ex Provinciale n. 97, ha comunicato ai sensi dell'art. 8, comma 2 legge 362/1991 e ss.mm.ii. le variazioni intervenute, a seguito di fusione per incorporazione, nella compagine della suddetta società, per come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 28 aprile 2023, in Cosenza, con atto pubblico per notaio dott. Matteo Mazzotta, Repertorio n. 10.972, Raccolta n. 8.639, la società "*Farmacia San Michele S.r.l.*" (incorporante) e la società "*GEFAP S.r.l.*" (incorporata) si sono fuse per incorporazione della seconda nella prima, in esecuzione della delibera di fusione di cui al verbale di assemblea dei soci della società "*GEFAP S.r.l.*" per notaio Dott. Matteo Mazzotta del 7 marzo 2023, Repertorio n. 10.759, e della delibera di fusione di cui al verbale di assemblea dei soci della società "*Farmacia San Michele S.r.l.*" per notaio Dott. Matteo Mazzotta del 7 marzo 2023, Repertorio n. 10.760, e sulla base del progetto di fusione redatto dagli organi amministrativi ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Cosenza in data 2 febbraio 2023 Prot. CS 6709 e 6843;

-**CHE** in esecuzione del progetto e delle decisioni di fusione sopracitate, la fusione per incorporazione è avvenuta senza rapporto di cambio, senza emissioni di nuove quote della società incorporante e senza aumento di capitale della società incorporante, poiché la società incorporante è interamente posseduta dalla società incorporata, applicandosi pertanto le norme previste dall'art. 2505 c.c. (c.d. fusione inversa);

-**CHE** per effetto della intervenuta fusione, il capitale sociale della società incorporante "*Farmacia San Michele S.r.l.*" appartiene per intero al dott. Attilio Pingitore, unico socio della società incorporata "*GEFAP S.r.l.*";

-**CHE** a direzione tecnica della farmacia è affidata al dott. Attilio Pingitore, farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale della Provincia di Cosenza, in possesso dei requisiti di legge per assumere l'incarico di direttore di farmacia;

- **CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto delle suddette variazioni societarie, così per come evidenziato nei rogiti di cui in precedenza;

DATO ATTO CHE, per come si evince dalle dichiarazioni in atti, il dott. Attilio Pingitore, unico socio della società "*Farmacia San Michele S.r.l.*", risultante dalla fusione, è in possesso dei requisiti per essere socio di società titolare di farmacia, non trovandosi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa;

VISTE:

- la comunicazione antimafia liberatoria Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0065711_20230620 del 13 luglio 2023, di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ed attestante che a carico della società "*Farmacia San Michele S.r.l.*" e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le dichiarazioni sostitutive, conservate in atti, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'unico socio della società "*Farmacia San Michele S.r.l.*", di non sussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la circolare prot. n. 397568 del 18/11/2019, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento "*Organizzazione – Risorse Umane*", ad oggetto "*Disposizioni per la redazione e la pubblicazione dei decreti dirigenziali della Regione Calabria*"
- la D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022, avente ad oggetto "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9*";
- il D.D.G. n. 4890 del 5 maggio 2022, recante "*Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa Del Dipartimento "Tutela Della Salute, Servizi Socio-Sanitari"*";
- la D.G.R. n.665 del14 dicembre 2022, avente ad oggetto: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii*";
- il Regolamento Regionale nr. 12/2022 recante "*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale*" approvato con DGR n.665 del 14 dicembre 2022;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la D.G.R. n. 189 del 28 aprile 2023, recante "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva*";
- la circolare prot. n. 196397 del 2 maggio 2023, ad oggetto: "*DGR n. 189 del 28/4/2023 recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva" - Prime indicazioni operative*";
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021 e il successivo D.P.G.R n. 232 del 29 novembre 2021 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Iole Fantozzi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "*Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari*" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "*Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco*" del Dipartimento "*Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari*" della Giunta della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di fusione per incorporazione, nella compagine della società "*Farmacia San Michele S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Cosenza e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Frazione Donnici Inferiore, via ex Provinciale n. 97, avente all'attualità come unico socio il dott. Attilio Pingitore, sotto la direzione tecnica del medesimo farmacista, regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cosenza, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

OTELLO AMBROSIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

RITA FRANCESCA SCARPELLI

(con firma digitale)